



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Disegno di legge concernente “Piano Energetico Ambientale Regionale” (PEARS).

#### Testo del disegno di legge

##### Art. 1 (Adozione del PEARS)

1. La Regione adotta il Piano energetico ambientale regionale (PEARS) che ricomprende anche il Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).
2. Il PEARS, aggiornato con frequenza triennale, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Industria, d'intesa con gli Assessori dell'Agricoltura, della Difesa dell'Ambiente, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dei Trasporti, previo parere delle competenti commissioni consiliare da esprimersi entro sessanta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il parere si intende reso.
3. Il PEARS, nel rispetto degli indirizzi di politica energetica comunitari e nazionali, definisce:
  - a) i consumi energetici ed i fabbisogni regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;
  - b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivi, residenziali e dei servizi;
  - c) gli obiettivi di sostenibilità energetica nel settore dei trasporti;
  - d) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
  - e) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, nel rispetto della valorizzazione delle risorse locali;
  - f) gli obiettivi di qualità e riqualificazione dei servizi energetici;
  - g) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;
  - h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi del piano e le risorse necessarie.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Art. 2 (Norme transitorie)**

1. Nelle more dell'approvazione del PEARS sono sospesi i procedimenti di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e di valutazione di impatto ambientale relativi agli impianti di produzione di energia da fonte eolica di potenza complessiva superiore ad 1 Megawatt, nonché di nuovi impianti termici di potenza complessiva superiore ad 1 Megawatt elettrico alimentati con biomassa, il cui bacino di approvvigionamento sia extra regionale.
2. La sospensione delle procedure di cui al comma 1, finalizzata alla realizzazione di impianti efficienti che possano immettere effettivamente in rete l'energia prodotta, senza limiti di dispacciamento, derivanti dalle problematiche della rete di distribuzione e di trasporto dell'energia elettrica connesse alle condizioni di insularità della Regione Sardegna, non potrà avere comunque durata superiore ad un anno.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli impianti di produzione di energia da fonte eolica destinati a soddisfare il fabbisogno energetico in regime di auto produzione.

### **Art. 3 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.